



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

Facoltà di

**REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
INTEGRATIVE DEI RICERCATORI**

D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 32 – D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, art. 4 – Legge 22 aprile 1987 n. 158, art. 1 – Legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 12;
D.M. 3 novembre 1999 n. 509 – Regolamento recante le norme concernenti l'Autonomia didattica degli Atenei;
D.R. 10 agosto 2001 n. 2199 – Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

DOTT. _____

Anno Accademico 20 _____ *20* _____

*visto per la conferma
IL PRESIDE*

A V V E R T E N Z A

Ai sensi della normativa vigente in materia il ricercatore è tenuto ad annotare tutte le attività didattiche sul Registro, che al termine dell'anno accademico deve essere consegnato alla Presidenza della Facoltà, la quale provvederà a trasmetterlo, munito del visto del Preside, alla Div. I Rip. 1 - Settore II Ricercatori.

D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382

ART. 32 – COMPITI DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare a programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio di corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.

I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.

Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di * 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.

Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio di corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di Istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca.

* Ai sensi della legge 22 aprile 1987, n. 158, comma 2, tale impegno è portato rispettivamente a 350 ore (tempo pieno) ed a 200 ore (tempo definito).

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Fino a quando non interverrà la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 93 del D.P.R. 382/80, in ordine al definitivo assetto delle strutture universitarie a seguito della sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attività didattiche programmate dai Consigli delle scuole dirette ai fini speciali e delle Scuole di specializzazione, provvede ciascuna Facoltà per la parte di propria competenza, in relazione a quanto previsto dalla Statuto, ai sensi degli articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del D.P.R. 382/80

L'attività didattica dei professori straordinari, ordinari e associati nei corsi delle Scuole dirette a fini speciali e nelle Scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri didattici.

L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle Scuole di specializzazione non può comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario.

La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il Consiglio di Facoltà e il Consiglio della Scuola, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del citato D.P.R. 382/80.

L'attività didattica dei ricercatori nelle Scuole dirette ai fini speciali costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto comma dell'art. 32 del D.P.R. 382/80, e secondo le modalità di cui al terzo comma dello stesso art. 32.

Alle Scuole dirette ai fini speciali ed alle Scuole di specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del D.P.R. 382/80, oltre a quanto previsto dall'art. 39 della legge 833/78.

Nelle predette Scuole, eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a speciali insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 25 del D.P.R. 382/80. La durata a la misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata necessità e previo nulla osta del Rettore che ne dà comunicazione al Ministero della Pubblica Istruzione.

LEGGE 22 APRILE 1987, N. 158

ART. 1 – INCOMPATIBILITÀ E REGIME DI IMPEGNO

1. L'ufficio di ricercatori è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblico e privato.

2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto dall'art. 32 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, è portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore. La scelta va esercitata con domanda da presentare al Rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'art. 13 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.

5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'art. 15 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.

5/bis. Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma due, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sanate tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dell'art. 34 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 anche se oggetto di diffida di cui all'art. 15 del decreto medesimo.

5/ter. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai ricercatori confermati dichiarati decaduti per incompatibilità con l'esercizio delle attività professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi.

LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, N. 341

ART. 12 – ATTIVITÀ DI DOCENZA

I professori di ruolo, ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9, 10 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31, 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente, secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.

Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna ricerca di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, e relatori di tesi di laurea.

...omissis...

1. **ESERCITAZIONI INERENTI AI CORSI UFFICIALI**
2. **CICLI DI LEZIONI INTERNE A CORSI ATTIVATI E SEMINARI**
3. **ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, SCUOLE DIRETTE AI FINI SPECIALI**
4. **ATTIVITA' DI TUTORATO**
5. **ESAMI DI PROFITTO**
6. **RELATORE DI TESI DI LAUREA**
7. **LIBRETTO DELLE LEZIONI (carico didattico)**

A V V E R T E N Z A

Per gli affidamenti o le supplenze compilare l'apposito libretto delle lezioni

1) ESERCITAZIONI INERENTI AL CORSO UFFICIALE DI

titolare prof. _____

argomento.....
giorno..... tot. ore.....

TOTALE ORE _____

FIRMA _____

2) CICLI DI LEZIONI INTERNE AL CORSO UFFICIALE DI

titolare prof. _____

argomento.....
giorno..... tot. ore.....

TOTALE ORE _____

FIRMA _____

**3) ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE,
SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI**

SCUOLA _____

argomento.....
giorno..... tot. ore.....

TOTALE ORE _____

FIRMA _____

4) ATTIVITA' DI TUTORATO

argomento.....
giorno..... tot. ore.....

TOTALE ORE _____

FIRMA _____

5) ESAMI DI PROFITTO

esami di _____
giorno _____ tot. ore _____

TOTALE ORE _____

FIRMA _____

7 – LIBRETTO DELLE LEZIONI
(carico didattico)

Corso di _____

Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante
Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante
Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante

Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante
Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante
Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante

Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante
Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante
Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante

Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante
Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante
Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante

Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante
Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante
Argomento della lezione N.	Argomento della lezione N.
Addì 20..... Firma dell'Insegnante	Addì 20..... Firma dell'Insegnante